



NewsLetter

2021

Roma, 27 aprile 2021

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 8-2021 del 27 aprile 2021.

Tra gli argomenti trattati:

- *Settore prodotti alcolici: aggiornamenti accise*
- *Stati membri dell'UE: codice per le merci immesse in libera pratica*
- *Esportazione vaccini contro i coronavirus SARS*
- *Importazione cinese: "Immortal forest store"*
- *Revisione grafica del MAU*
- *Trasferimento pladfond IVA al rappresentante fiscale*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali

INDICE

Introduzione 1

Osservatorio Doganale

Settore prodotti alcolici: aggiornamenti
accise 2

Stati membri dell'UE: codice per le
merci immesse in libera pratica 3

Esportazione vaccini contro i
coronavirus SARS 3

Importazione cinese: "Immortal forest
store" 4

Revisione grafica del MAU 5

Trasferimento pladfond IVA al
rappresentante fiscale 5

OSSERVATORIO DOGANALE



Settore prodotti alcolici: aggiornamenti accise

Con Avviso del 13 aprile 2021, ADM informa gli operatori aderenti al progetto Re.Te. che in ambiente di addestramento sono presenti modifiche - estese in ambiente reale a partire dal 3 maggio 2021 - per coordinare la rilevazione di un calo pari a zero al termine di una verifica inventariale di talune combinazioni di prodotti finiti e per gestire materie prime e prodotti privi di CPA nella TA20 (Tabella prodotti alcolici nel registro telematico).

Sono state quindi adottate le seguenti soluzioni:

- invio del record con tipo documento VFV (ex VFI) in cui è possibile indicare nei campi 20 - Volume nominale confezioni e 21 - Numero delle confezioni, il valore zero;

- per tutti gli operatori del settore prodotti alcolici tenuti all'invio dei dati contabili (DL 262/2006), in fase di inserimento di una nuova combinazione nel registro telematico, oltre alle CPA autorizzate in

anagrafica, è possibile selezionare i prodotti della *TA20 - Tabella prodotti alcolici* privi di CPA. Per i record inviati con i suddetti prodotti sul campo *11 - Codice prodotto* è omesso il controllo di registrazione nella licenza di esercizio del depositario autorizzato.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Stati membri dell'UE: codice per le merci immesse in libera pratica


Con Avviso del 20 aprile 2021, ADM informa che l'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Unione Europea ha stabilito che la UE deve rimborsare al Regno Unito una quota di risorse proprie tradizionali messe a disposizione dagli Stati Membri dopo il 31 dicembre 2020. Debbono, a tal fine, essere identificate le obbligazioni doganali riferite a quelle merci che, a partire dal 1 gennaio 2021, sono state immesse in libera pratica e che entro il termine del c.d. "periodo transitorio" (avente come data finale 31 dicembre 2020) si trovavano in custodia

temporanea o in un regime speciale, ai sensi dell'art. 49 dell'Accordo.

La Commissione Europea ha creato il codice Y067 in TARIC che i dichiaranti dell'UE devono inserire nella casella 44 del DAU per le dichiarazioni doganali che rispettino le condizioni del su menzionato art. 49.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Esportazione vaccini contro i coronavirus SARS

Con la Nota Prot. 109516/RU del 14 aprile 2021 ADM informa ed illustra in dettaglio, ai soggetti interessati, i provvedimenti contenuti nella Determinazione Direttoriale n. 109510/RU in pari data, relativa all'esportazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS.

In caso di esportazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS (SARS-CoV), classificati con il codice NC 3002 20 10 - indipendentemente dal loro imballaggio - e delle sostanze attive - che sono

utilizzate per la loro fabbricazione ed identificate dalla classificazione TARIC NC 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 e 3504 00 90 deve essere prodotta apposta autorizzazione dagli esportatori e riscontrata la sua presenza nella dichiarazione doganale.

Per esportazione, in base all'art.1 punto 2 del Regolamento UE 2021/442, si intende sia l'esportazione di merci unionali in regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sia la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell'articolo 270 del medesimo regolamento, dopo che tali merci sono state oggetto di operazioni di fabbricazione all'interno del territorio doganale dell'Unione.

Inoltre, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione n.2021/521 del 24 marzo 2021, l'autorizzazione non è richiesta quando:

1. l'esportazione è diretta verso i seguenti Paesi:

- Andorra, Isole Fær Øer, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare

elencati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla;

- a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC;

- le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite il COVAX, l'Unicef e la PAHO a

destinazione di qualsiasi altro paese partecipante al COVAX;

2. l'esportazione ricade in uno dei seguenti casi:

- merci acquistate dagli Stati membri nell'ambito degli APA conclusi dall'Unione e donate o

rivendute a un paese terzo;

- risposta umanitaria di emergenza;

- verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona

economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Importazione cinese: "Immortal forest store"

Con la Nota Prot.: 104871/RU ADM informa i soggetti interessati che, da un monitoraggio effettuato dalla Direzione Antifrode e Controlli, è emersa la commercializzazione da parte dell'operatore cinese "Immortal Forest Store" di specimen che, per come vengono rappresentati dallo stesso venditore, rientrano nei divieti e restrizioni di cui alla convenzione CITES.

La commercializzazione esaminata risulterebbe riguardare reperti ossei di animali, anche rettili ed uccelli imbalsamati provenienti dalla Cina.

Pertanto la Direzione Antifrode e Controlli dispone che gli operatori interessati dal provvedimento debbano effettuare ogni azione utile ad individuare ed impedire, il trasporto e il perfezionamento di spedizioni di merce verso l'Italia che siano direttamente o indirettamente collegate al soggetto sopra indicato.

Per l'efficacia di tali interventi si ritiene utile l'attivazione anche dei soggetti che operano come corrispondenti o consolidatori per le spedizioni provenienti dalla Cina o dai Paesi di partenza o di scalo della merce.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Revisione grafica del MAU

Con la Nota Prot. 106649/RU del 13 aprile 2021, ADM informa i soggetti interessati della revisione grafica del "Modello autorizzativo Unico" (MAU) all'interno del

portale di ADM per dare attuazione a quanto previsto dalle "Linee guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti" e dalle "Linee guida di design per i servizi web della PA" emanate da AgID e TeamDigitale.

Il sistema sarà aggiornato il 18 aprile 2021.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Trasferimento plafond IVA al rappresentante fiscale

Con risposta n.260 ad istanza d'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai mutati obblighi fiscali dei soggetti esteri a seguito della Brexit.

Con tale provvedimento AE chiarisce che gli operatori del Regno Unito che, prima del 1° gennaio 2021, già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

Per quanto attiene il quesito sul trasferimento del plafond IVA dal numero d'identificazione diretto del soggetto non residente al rappresentante fiscale, nel

presupposto che il soggetto passivo abbia i requisiti per assumere lo status di esportatore abituale, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretta la soluzione volta a consentire al rappresentante fiscale della Società di utilizzare il plafond IVA maturato in capo al numero identificativo IVA che è stato utilizzato ante Brexit della medesima società.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)